



# Ministero dello Sviluppo Economico

DIPARTIMENTO PER L'ENERGIA

## Ministero dello Sviluppo Economico

Dipartimento per l'Energia

Struttura: DIP-EN

REGISTRO UFFICIALE

Prot. n. 0019813 - 28/10/2010 - USCITA

**Oggetto: Procedimenti per l'autorizzazione alla realizzazione di impianti fotovoltaici a terra maggiori di 20 kW**

La presente nota esplicativa viene formulata al fine di chiarire quale sia, a seguito dell'entrata in vigore del decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 agosto 2010 (*"Incentivazione della produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica della fonte solare"*), la normativa applicabile ai procedimenti autorizzatori per la realizzazione di impianti fotovoltaici a terra di potenza superiore a 20 kW.

La nota stessa viene formulata a seguito delle numerose richieste di chiarimenti in materia, presentate sia da parte di enti locali che di operatori del settore e loro associazioni di categoria, nonché a seguito dell'interrogazione parlamentare n. 4-08986, presentata dall'On.le Vignali in data 12.10.2010, nella quale si è prospettato un conflitto normativo tra l'art. 21, comma 2, del sopracitato D.M. e il par. 18.5 delle "Linee Guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili", approvate con decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 settembre 2010.

Al riguardo, occorre preliminarmente ricordare che l'art. 21, comma 2, del D.M. 6 agosto 2010 dispone l'abrogazione del comma 7 dell'art. 5 del D.M. 19 febbraio 2007. A sua volta, la disposizione così abrogata prevedeva testualmente che: *«Ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, per la costruzione e l'esercizio di impianti fotovoltaici per i quali non è necessaria alcuna autorizzazione, come risultante dalla legislazione nazionale o regionale vigente in relazione alle caratteristiche e alla ubicazione dell'impianto, non si dà luogo al procedimento unico di cui all'art. 12, comma 4, del medesimo decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, ed è sufficiente per gli stessi impianti la dichiarazione di inizio attività. Qualora sia necessaria l'acquisizione di un solo provvedimento autorizzativo comunque denominato, l'acquisizione del predetto provvedimento sostituisce il procedimento unico di cui all'art. 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387. Le predette previsioni si applicano anche agli impianti che hanno acquisito il diritto alle tariffe incentivanti ai sensi dei decreti interministeriali 28 luglio 2005 e 6 febbraio 2006».*

Da ultimo, il par. 18.5 delle Linee guida ha stabilito che: *«I procedimenti in corso al novantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore delle presenti linee guida sono conclusi ai sensi della previgente normativa qualora riferiti a progetti completi della soluzione di connessione [...] e per i quali siano intervenuti i pareri ambientali prescritti».*



Ancora in via preliminare, giova ricordare che il D.M. 6 agosto 2010 è entrato in vigore il 25 agosto successivo, mentre il D.M. 10 settembre 2010, unitamente alle Linee guida, è entrato in vigore il 3 ottobre 2010.

Ora, per individuare la normativa applicabile ai procedimenti per la realizzazione di impianti fotovoltaici, occorre innanzitutto delimitare la portata degli effetti abrogativi disposti dall'art. 21, comma 2, del D.M. 6 agosto 2010.

Al riguardo, deve ricordarsi che, nell'ambito del nostro ordinamento giuridico vige, quale principio generale, quello dell'irretroattività della legge, consacrato nell'art. 11 delle Disposizioni sulla legge in generale (c.d. "preleggi"), a mente del quale: "la legge non dispone che per l'avvenire: essa non ha effetto retroattivo".

In virtù del principio sopra richiamato, l'abrogazione disposta dall'art. 21, comma 2, del D.M. 6 agosto 2010, non può trovare applicazione che per il futuro, ovverosia per i procedimenti avviati in data successiva a quella di entrata in vigore del decreto stesso (25 agosto 2010).

Risulta dunque evidente che gli effetti abrogativi derivanti dal sopra citato art. 21, comma 2 non possono in alcun modo retroagire, e quindi incidere sulle procedure in corso alla data del 25 agosto 2010. Ciò significa che a tali procedure continua ad applicarsi la normativa di cui all'art. 5, comma 7, del D.M. 19 febbraio 2007.

Per le procedure avviate successivamente al 25 agosto 2010, invece, troveranno applicazione le singole discipline Regionali, ovverosia la disciplina adottata dalla Regione dove è localizzato l'impianto.

Resta inteso che le discipline regionali, ai sensi di quanto disposto dal par. 18.4 delle Linee guida, dovranno adeguarsi alle Linee guida medesime entro il 31.12.2010. Laddove tale adeguamento non sia operato entro il predetto termine, troveranno direttamente applicazione le Linee guida nazionali.

Alla luce dei chiarimenti sopra forniti, va pertanto escluso che l'abrogazione disposta dall'art. 21, comma 2, del D.M. 6 agosto 2010 possa produrre effetti sui procedimenti in corso alla data del 25 agosto 2010. Con l'ulteriore conseguenza che per tali procedimenti rimangono ferme le competenze degli enti locali innanzi ai quali sono stati avviati. D'altra parte, va osservato che un eventuale trasferimento, ad altro ente, della gestione di procedimenti autorizzativi già incardinati ed ampiamente istruiti, costituirebbe un irragionevole aggravio procedurale, contrario ad ogni regola di economia procedimentale.

IL CAPO DIPARTIMENTO

(Guido Bortoni)

Via Molise,2 - 00187 Roma  
tel. +39 06 4705 3743 - fax +39 06 4705 2847  
e-mail dipartimento.energia@sviluppoeconomico.gov.it  
www.sviluppoeconomico.gov.it